



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 02.11.2020

OGGETTO: Regolamento in materia di rateizzo tributi comunali. Approvazione.

L'anno *duemilaventi*, il giorno *due* del mese di *novembre* alle ore *16,30* nella sala consiliare, in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con **avviso di cui al prot. n. 9053 del 27.10.2020**, notificato a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta a porte chiuse di prima convocazione in ottemperanza alle prescrizioni governative in tema di contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Risultano presenti i componenti il Consiglio come di seguito precisato:

N.P.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	GIUSEPPE GUIDA - Sindaco	X	
2	CALCAGNO Anna Maria	X	
3	CASTORIO Lelio	X	
4	D'AGOSTINNO Maria Grazia	X	
5	FERRARA Amanda	X	
6	PISCITELLI Giuseppe	X	
7	RIVETTI Antonio	X	
8	RIVETTI Michele	X	
9	VERDICCHIO Luigi	X	
10	CRISCI Vincenzo	X	
11	IPPOLITO Gaetana	X	
12	VIGLIOTTI Mattia	X	
13	CANGIANO Domenico	X	
	TOTALE	13	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 967-comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale dott.ssa Emanuela Crisci.

Il Presidente Sig. Antonio Rivetti, assunta la Presidenza, accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza, passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno ed introduce la proposta di deliberazione in oggetto.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri sotto riportati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

VISTI i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che il tasso di riscossione delle entrate comunali, sia di natura tributaria, che extratributaria del Comune di Arienzo negli ultimi anni è stato al di sotto della media nazionale;

CONSIDERATO che, allo scopo di garantire la regolarità, l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei Servizi essenziali e non essenziali alla Collettività amministrata, si rende necessario garantire un maggior afflusso di entrate, anche al fine di evitare il già notevole ricorso all'anticipazione di liquidità, che comporta un aggravio di costi sulle finanze dell'Ente;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di favorire la realizzazione di un maggior gettito relativo alle entrate comunali, sia di natura tributaria, che extratributaria, riferite agli anni precedenti fino al 2019 ed, eccezionalmente ed esclusivamente per il canone del servizio idrico integrato fino all'anno 2020, consentire di regolarizzare il carico fiscale dei contribuenti morosi nei confronti dell'Ente attraverso la possibilità di concedere, su richiesta del contribuente che dichiara di essere in situazione di difficoltà economiche, un rateizzo mensile, fino ad un massimo di 18 (diciotto rate), del debito accumulato;

RITENUTO, allo scopo, necessario disciplinare in maniera organica e sistematica la facoltà, contemplata in favore dei contribuenti morosi nei confronti dell'Ente, di fruire del beneficio del rateizzo del debito pregresso, attraverso l'approvazione di un apposito regolamento;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate;

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento in materia di rateizzo tributi comunali costituito da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;

Arienzo, lì 27.10.2020

**Il Presidente
Antonio Rivetti**



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento in materia di rateizzo tributi comunali.Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.

Arienzo, lì 27.10.2020

Il Responsabile del Settore II -Economico-Finanziario
Dott. Vito Fusco

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.

Arienzo, lì 27.10.2020

Il Responsabile del Settore II -Economico-Finanziario
Dott. Vito Fusco



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel. 0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Il Presidente, su richiesta del Sindaco GUIDA, invita quest'ultimo ad illustrare la proposta in oggetto e dichiara aperta la discussione in prosieguo.

Il Sindaco illustra la proposta.

Intervento del Consigliere VIGLIOTTI MATTIA: avanza l'opportunità di inserire nel testo del regolamento in oggetto la disposizione, contemplata dal codice civile, avente ad oggetto la definizione tra le parti della misura del tasso di interesse legale da applicare sulle sui debiti.

Replica del Sindaco GUIDA GIUSEPPE: la richiamata norma civilistica non è applicabile al regolamento argomento in quanto il rapporto tra contribuente (peraltro già moroso) e l'Ente impositore non ha caratteristiche di pariteticità, visto il potere impositivo che qualifica quale preminente la posizione dell'Ente Comune rispetto al cittadino/contribuente

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dichiara aperta la votazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, reca il seguente esito, proclamato dal Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Ritenuto** necessario provvedere alla approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Regolamento in materia di rateizzo tributi comunali. Approvazione.”**;
- **Acquisito** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica sul presente atto dal competente Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **Dato atto** che il presente atto, che non prevede oneri a carico dell'ente, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL;

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI: N.13

VOTANTI: N. 13

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: N.13

VOTI CONTRARI: nessuno

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Regolamento in materia di rateizzo tributi comunali. Approvazione.”**.

Successivamente



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza che riveste il presente atto;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI: N.13

VOTANTI: N. 13

ASTENUTI: nessuno

FAVOREVOLI: N.13

VOTI CONTRARI: nessuno

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Antonio Rivetti

Dott.ssa Emanuela Crisci

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall'art. 2 comma 5 del D.L. 30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000.

Arienzo, lì 04.11.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Carmela D'Addio

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi del 3^a comma dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000 (dieci giorni dalla pubblicazione) in data _____;
- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Arienzo, lì 04.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Crisci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2020.

Arienzo, lì 04.11.2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Carmela D'Addio



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 – 81021

Tel.0823 805987 – Fax 0823 804619

C.F. 80007270616

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta



Regolamento in materia di rateizzo delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 02.11.2020)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva riferite ad annualità pregresse fino all'anno 2019 incluso ed, esclusivamente in riferimento al canone del servizio idrico integrato, fino all'anno 2020.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria dovuti dai contribuenti al Comune di Arienzo e in genere:

- avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di difficoltà economica a richiesta del contribuente.

2. L'ammontare dell'importo dovuto dal contribuente ammesso al beneficio del rateizzo è pari alla somma dei debiti maturati in riferimento alle diverse tipologie di entrate comunali, sia tributarie che extra tributarie, in relazione agli anni precedenti sino al 2019 ed, esclusivamente per il canone del servizio idrico, fino al 2020, inclusi oneri e spese.

3. Il contribuente dovrà presentare un'unica domanda di rateizzazione avendo cura di compilarla in ogni sua parte secondo il modello che sarà prontamente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, o reso disponibile presso l'Ufficio Tributi. In tale domanda dovrà essere indicato con chiarezza l'importo del debito pregresso dovuto distinto per ciascuna tipologia di entrata, sia tributaria che extra tributaria.

4. Il carico di entrate arretrate di cui il contribuente chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese, è ripartito in massimo 18 rate mensili, a richiesta del contribuente.

5. Nel caso in cui la richiesta di rateizzo riguardi differenti tipologie di entrate comunali, il contribuente è tenuto ad effettuare mensilmente un distinto versamento sul c/c intestato al Comune per ciascuna differente tipologia di entrata.

Esempio

Il contribuente Tizio presenta al Comune istanza di rateizzo relativa alle seguenti entrate comunali pregresse non ancora versate:

IMU anno 2016: € 500,00 (oltre interessi)

TARI anno 2019 : € 900,00 (oltre interessi)

CANONE IDRICO anno 2020: € 800,00 (oltre interessi)

Totale debito da rateizzare € 2.200,00(oltre interessi)

Tizio, pur potendo fruire di un rateizzo di n. 18 rate, chiede un rateizzo di n. 10 rate.

Pertanto, l'importo di ciascuna rata mensile è determinato nel modo seguente: $\text{€ } 2.200,00/10 = \text{€ } 220,00$ oltre quota interessi.

Ogni mese Tizio dovrà corrispondere la rata mensile di € 220,00, oltre la quota interessi, tramite N. 3 versamenti sul c/c intestato al Comune di Arienzo, ciascuno per ogni differente tipologia di entrata, tributaria o extratributaria, ammessa a rateizzo, come di seguito illustrato:

- N.1 versamento a titolo di IMU dell'importo pari ad € 50,00 ($\text{€ } 500,00/10$) + interessi
- N.1 versamento a titolo di TARI dell'importo pari ad € 9,00 ($\text{€ } 900,00/10$) + interessi
- N.1 versamento a titolo di CANONE IDRICO dell'importo pari ad € 80,00 ($\text{€ } 800,00/10$) + interessi.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzo del proprio debito, di cui al presente Regolamento, deve apposta domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione dell'ammontare dei debiti pregressi da sottoporre a rateizzo, con specifica indicazione, per ogni singola tipologia di entrata, sia tributaria che extra tributaria, dell'importo e dell'anno di riferimento, oltre che l'indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
2. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'Ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.
3. La domanda deve essere preferibilmente consegnata a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo consegna a mano all'Ufficio Protocollo, allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e dell'eventuale soggetto delegato alla consegna, con unito documento di delega.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento sia definitivo che non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del rateizzo. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. Non è ammessa la possibilità di rateizzo per le entrate per le quali l'Ente abbia già avviato il procedimento di riscossione coattiva.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del rateizzo; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. Le rate per le quali è stato già concesso il rateizzo, non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 6 – TERMINE INDEROGABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 5, il contribuente che intenda accedere al beneficio del rateizzo, dovrà far pervenire all'Ente l'istanza di rateizzo del debito **entro e non oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2021.**
2. **Le istanze consegnate successivamente a tale termine saranno giudicate inammissibili.**

ART. 7 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego, sono comunicati dal Responsabile del Settore Finanziario direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal contribuente nella domanda di ammissione al beneficio, o, in mancanza, via raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dello stesso.

ART. 9 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2020